

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2006

p. Il direttore generale: CANNATA

06A06339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'Albo degli enti autorizzati ex articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Deliberazione n. 20/2005/SG/AE/AUT/ALBO)

La presente pagina si inserisce tra la pag. 24 e la pag. 25 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 77 del 1° aprile 2006 S.O. n. 80

Num. ord.	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESI ESTERI AUTORIZZATI
19	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
	Associazione FIGLI DELLA LUCE- Onlus				
	Via San Francesco n. 221 72021 Francavilla Fontana (BR) Telefoni: 0831 819373 Fax: 0831819373 e-mail: enza_amato@libero.it Legale Rappresentante: Vincenza Amato	Scrittura privata Francavilla Fontana 24-05-2004	Del. 112/2005 del 22-11-2005	Puglia Via San Francesco n. 221 72021 Francavilla Fontana (BR) Telefoni: 0831 819373 Fax: 0831819373 e-mail: enza_amato@libcro.it	AFRICA CONGO O
L'asterisco (*) indica l'obbligo di accreditamento nel Paese straniero secondo una specifica procedura. In questo caso è stata usata la lettera "A" (come ACCREDITATO) accanto al nome del Paese, indicando così che l'Ente risulta accreditato ed operante; ne consegue che se per tale paese non è riportata tale indicazione, l'ente non è operativo o perché non ha completato la procedura di accredito o perché allo stato non è possibile essere accreditato. Per i Paesi ove non è prevista formale procedura di accreditamento, la lettera "O" (come OPERATIVO) indica che l'Ente risulta effettivamente operante. La lettera "R" indica Accreditamento in corso di rinnovo Il triplo asterisco (***) al fianco del paese Romania, indica che la legge rumena n. 273/2004 non consente più l'adozione internazionale di minori.					

06A06175